

Associazione

“FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA”

STATUTO

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Denominazione e Sede

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro “**Federazione Anna Lindh Italia**” denominata anche con l'acronimo “**FAL Italia**” (*d'ora in poi : la Federazione*).

Accanto all'acronimo “*Onlus*”, o alla locuzione “*Organizzazione non lucrativa di utilità sociale*”, nella denominazione della **Federazione** ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico potrà essere usato l'acronimo “*Ong*”.

La **Federazione** ha sede legale in Napoli alla Via Depretis,130.

Per l'attuazione del programma possono essere istituiti in Italia e all'estero uffici e strutture locali. Il trasferimento dell'indirizzo della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere disposta con delibera del Consiglio Direttivo.

La **Federazione** opera nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Durata

La durata della **Federazione** è illimitata. In caso di scioglimento della stessa per qualsiasi causa si procede con il rispetto delle disposizioni del successivo art. 24.

Art. 3 – Affiliazioni e riconoscimenti

L'affiliazione della **Federazione** alla “**Fondazione Euromediterranea Anna Lindh per il Dialogo tra le Culture**” (*d'ora in poi ALF o Fondazione Anna Lindh*) - avente sede ad Alessandria (Egitto) e costituita da Reti Nazionali presenti, al momento dell'approvazione del presente Statuto, in 42 Paesi euromediterranei - sarà regolata dal presente Statuto e da un eventuale accordo bilaterale di affiliazione con la stessa “Fondazione Anna Lindh” con il quale - in maniera ancor più dettagliata - si potranno rafforzare gli obiettivi e le finalità comuni alla medesima **ALF** ed alla **Federazione**.

Le azioni promosse dalla **Federazione** nell'ambito del Partenariato Euromediterraneo saranno svolte esclusivamente con Istituzioni ed Organismi appartenenti ai Paesi aderenti all'Unione per il Mediterraneo (UpM) e, in modo prioritario, con i membri delle Reti Nazionali dell'**ALF**.

Art. 4 - Finalità

4a. La **Federazione** persegue la diffusione di valori che abbiano una chiara valenza culturale e sociale, pur nel rispetto delle specificità, al fine di promuovere il dialogo tra le culture nello spazio euromediterraneo e ciò a fini di solidarietà sociale e senza scopo di lucro.

La **Federazione** ha come finalità principali:

- a. Condividere la *missione* e gli obiettivi esposti nello Statuto della **Fondazione Anna Lindh** (*che alla presente si allega sotto la lettera “A”*).

- b. Promuovere, sostenere ed attuare qualunque iniziativa inerente il dialogo tra le culture e l'interazione culturale e sociale tra i popoli e i paesi euromediterranei in tutti i campi, che solo come esempio, di seguito si elencano: *arte, architettura, archeologia, ambiente, artigianato, giovani, donne, diritti umani, migranti, mestieri d'arte, occupazione, formazione, educazione, sport, dialogo interreligioso, legalità, musica, cultura del cibo, empowerment, tradizione, turismo, solidarietà sociale, scambi economici e culturali, ecc..*
- c. Promuovere, sostenere ed attuare qualunque iniziativa inerente il dialogo interreligioso nella consapevolezza del suo significato che è l' "*arte di vivere insieme ispirati religiosamente*".
- d. Promuovere, sostenere ed attuare qualunque iniziativa inerente l'accoglienza e l'integrazione dei migranti, anche attraverso il sostegno di corridoi umanitari e la loro integrazione nelle comunità.
- a. Promuovere, sostenere ed attuare qualunque iniziativa in favore dei giovani finalizzata specialmente a restituire loro speranza e fiducia attraverso la promozione del "vero", del "bello" e del "buono".
- b. Sostenere scambi tra i giovani attraverso un programma pilota tipo "*Erasmus*", coinvolgendo specialmente i giovani delle ONG dei paesi euromediterranei ed individuando anche strategie per facilitarne la mobilità nel rispetto della sicurezza.
- c. Promuovere l'educazione al dialogo interculturale ed interreligioso nell'area del Mediterraneo con il coinvolgimento di università e centri di studio e di ricerca.
- d. Promuovere ed attuare azioni di concerto con le città per attivare luoghi *per e del* dialogo sostenendo ogni iniziativa tesa ad individuare, ogni tre anni, una "*Capitale Mediterranea del Dialogo*", alla stregua delle riuscite iniziative legate alle "*Capitali Europee della Cultura*".
- e. Promuovere il "*positivo*" presente nelle relazioni culturali e sociali tra i Paesi euromediterranei, al fine di consolidare un clima di fiducia, rispetto reciproco e cooperazione
- f. Promuovere sinergie tra organismi ed istituzioni impegnati da tempo sulle finalità sin qui esposte e che intendono attuarle attraverso azioni concrete capaci di incidere sui bisogni reali degli individui.

4b. Tali finalità trovano già attuazione nelle azioni concrete che la maggior parte dei Membri Fondatori e dei Membri Associati realizzano da anni in vari ambiti (*formazione, educazione, giovani, legalità, ambiente, sport, arte, creatività, musica, solidarietà sociale, dialogo interculturale e interreligioso, womenempowerment, difesa dei diritti umani, integrazione dei migranti, ecc.*) in piena coerenza con le finalità della stessa **ALF**.

4c. La **Federazione** - con l'insieme dei suoi membri fondatori ed associati - si costituisce come **rappresentanza della Rete Italiana della Fondazione Anna Lindh**, unitamente ad eventuali analoghe associazioni e ad altri soggetti (che partecipano a titolo individuale, senza far parte di alcuna associazione) aderenti alla medesima Rete Italiana condividendone le finalità .

Titolo II - Attività Istituzionali

Art. 5 – Attività

Per la promozione del dialogo tra le culture in Italia e nello spazio euromediterraneo e per attuare le finalità della ALF ed i suoi programmi la **Federazione** opera in Italia e all'estero anche attraverso:

- a- Lo sviluppo, il finanziamento e l'esecuzione di programmi, progetti, studi e ricerca scientifica;
- b- La promozione ed il finanziamento della cooperazione allo sviluppo sostenibile in favore delle popolazioni di paesi terzi ed in particolare dei paesi in via di sviluppo;
- c- L'acquisizione in varie forme, incluse detenzione, godimento, proprietà o altro diritto reale e la gestione diretta o indiretta di beni mobili ed immobili;
- d- La promozione di forme di collaborazione, accordi e partenariati con Istituzioni e soggetti pubblici e privati;
- e- La sensibilizzazione e la comunicazione sulle tematiche culturali, del dialogo, dell'integrazione, dell'accoglienza, della giustizia, della legalità, dei diritti, delle donne, dei giovani ed altre diretta al pubblico e/o a soggetti istituzionali;
- f- L'attività di informazione, educazione e formazione rivolta al pubblico ed in particolare a docenti, discenti, dipendenti pubblici e privati, finalizzate alla conoscenza e alla diffusione dei valori e delle finalità della FAL anche per il coinvolgimento e la partecipazione attiva e volontaria dei cittadini volta alla realizzazione delle attività sopra elencate;
- g- La raccolta fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti ed in tutti i modi coerenti con i fini statuari;
- h- Ogni altra attività direttamente connessa alle precedenti e finalizzata al perseguimento delle finalità associative.

Per l'attivazione e la realizzazione delle suddette attività istituzionali la **Federazione** può avvalersi dell'apporto del volontariato che promuove come forma di partecipazione attiva dei cittadini al programma.

La **Federazione** potrà, fra l'altro, nei limiti previsti dalla legge ed in particolare dalla normativa ONLUS:

1. Accettare liberalità, donazioni, eredità, legati;
2. Assumere e licenziare personale;
3. Aprire e chiudere conti correnti bancari o di pagamento;
4. Effettuare operazioni mobiliari ed immobiliari;
5. Accettare finanziamenti, elargire contributi, contrarre mutui;
6. Assumere partecipazioni in società, associazioni, consorzi e cooperative.

È in ogni caso escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dall'art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 460/97 e sue modifiche ed integrazioni ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo III - I Membri

Art. 6 – I Membri Fondatori

6a - I Membri Fondatori della "**Federazione Anna Lindh Italia**" sono istituzioni, reti, istituti di cultura, centri di ricerca ed organismi della società civile impegnati da lungo tempo nella cooperazione euromediterranea in vari ambiti (*dialogo interculturale, giustizia, legalità, ambiente, ricerca, formazione, educazione, arte, creatività, musica, sport, pace, città, ecc.*) ed aventi sedi in varie regioni italiane.

6b. Le sopradescritte Reti, Università, Associazioni e Consociazioni - quali Membri Fondatori - rappresentano oltre 500 organismi che, di fatto, condividono le finalità della **Federazione** e che, per semplicità organizzativa, si astengono in maggior parte dall'aderire singolarmente alla medesima, ritenendo tale adempimento realizzato con la partecipazione alle rispettive Reti, Associazioni e Consociazioni: queste ultime, in qualità di Membri Fondatori della **Federazione** e Membri dell'**ALF**, si impegnano a promuovere, diffondere e far condividere le finalità ed i programmi della **Federazione** e dell'**ALF** tra tutti i rispettivi membri, fermo restando la possibilità di ciascuno di essi di far parte singolarmente della **Federazione** con le modalità previste dal presente Statuto. Le attività di alcune Reti ed Associazioni - Membri Fondatori della **Federazione** - sono state riconosciute con Delibere Ufficiali da Stati, Regioni ed Istituzioni dei principali Paesi euromediterranei ufficialmente rappresentativi di oltre 400.000.000 di cittadini (*vedere allegato alla presente sotto la lettera "B"*). L'insieme delle delibere è raccolto nell'Atto del Notaio Sabatino Santangelo in Napoli del 22 dicembre 2000 (Rep. 49158 - Racc.13032 pagine da 135 a 165).

Art. 7 – I Membri Associati (Soci)

Tutti gli organismi che condividono le finalità della **Federazione** possono diventare suoi "**Membri associati**" (Soci).

Tutti i Soci hanno pari diritti e doveri e la disciplina del rapporto associativo è uniforme. Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto nell'Assemblea Generale. Tutti i Soci possono candidarsi a ricoprire il ruolo di organi della **Federazione** nei modi previsti dal presente Statuto. Ogni Socio può partecipare alle attività della **Federazione** prestando la sua opera in qualità di volontario. In ogni caso per le sue attività di volontariato non avrà diritto ad alcun compenso.

La qualità di Socio si acquista con l'iscrizione e l'eventuale versamento della quota annuale minima se stabilita dal Consiglio Direttivo. L'adesione alla **Federazione** è a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso del Socio previsto nel successivo articolo.

La qualità di Socio ed i connessi diritti e doveri sono personali e non sono in alcun modo trasmissibili.

La **Federazione** si dota di tutti gli strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Soci, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Le richieste di adesione quali "Membri Associati" vanno indirizzate al Presidente della **Federazione** che le sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea dei Membri Fondatori.

Per espressa previsione statutaria, viene stabilito che anche ai membri associati, per scelta discrezionale dell'assemblea dei soci fondatori, possono essere riconosciuti tutti i diritti e le prerogative spettanti ai membri fondatori, in base al presente statuto o sue eventuali modifiche successive.

Art. 8-Perdita della qualità di Membro Associato (Socio)

La qualità di Membro Associato (Socio) si perde per decesso o a seguito di recesso del Socio, che potrà manifestarsi per via scritta o attraverso il mancato versamento dell'eventuale quota associativa annuale se stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Socio che tenga un comportamento in contrasto con il presente Statuto, con le finalità della **Federazione** che non ottemperi ai regolamenti o alle delibere assembleari e che danneggi gravemente l'immagine della **Federazione** può essere escluso.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Membri Fondatori su proposta del Presidente.

Nessun diritto spetta al Socio receduto o escluso come pure nessun diritto compete ai suoi successori in caso di morte.

La qualità di Membro Associato (Socio) si perde se il Socio aderisce ad altre associazioni che costituite o in fase di costituzione rappresentanti anch'esse la "**Rete Italiana dell'ALF**", così come descritto nel successivo Art.9.

Art. 9 – Adesione alla Rete Italiana dell'ALF

I Membri Fondatori ed i Membri Associati della **Federazione** sono tutti membri della “**Rete Italiana dell'ALF**”: la maggior parte di essi ne fanno parte, quali fondatori, sin dalla sua costituzione avvenuta nel settembre 2004.

Tutti coloro che fanno richiesta di adesione alla **Federazione** - nei termini previsti dal presente Statuto - aderiscono contemporaneamente alla “**Rete Italiana dell'ALF**” secondo le regole della FAL e della medesima Rete Italiana vigenti al momento della richiesta di adesione.

Solo i membri della “**Rete Italiana dell'ALF**” possono far parte della **Federazione**.

Allo stesso tempo - fermo restando la loro adesione e permanenza nella “**Rete Italiana dell'ALF**” - è esclusa l'adesione contemporanea di Membri Fondatori o Associati della **Federazione** ad altre associazioni costituite o in fase di costituzione rappresentanti anch'esse la “**Rete Italiana dell'ALF**”.

Il presidente della **Federazione** comunicherà al Capofila della “**Rete Italiana dell'ALF**” la lista dei nuovi membri aderenti entro 10 giorni dalla richiesta di adesione, assumendosi l'onere di verificare l'esistenza, la legittimità, la rappresentatività e la coerenza con le finalità dell'ALF degli organismi e dei soggetti richiedenti l'adesione.

Titolo IV – Organizzazione

Art.10 -Gli Organi della Federazione

Sono organi della **Federazione**:

- a) L'Assemblea dei Membri Fondatori
- b) L'Assemblea Generale;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio Sindacale.

Ad eccezione del Collegio Sindacale, tutti gli incarichi associativi sono svolti a titolo gratuito e senza alcun beneficio economico.

Art. 11 – L'Assemblea dei Membri Fondatori

È costituita dai Membri Fondatori o da loro delegati.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della **Federazione** e si riunisce almeno due volte l'anno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti (incluso i delegati).

Per la partecipazione all'Assemblea sono ammesse deleghe nella misura massima di 3 (tre) per ciascun intervenuto.

La Convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata ai Membri Fondatori anche con modalità multimediali (mail, pec, ecc.) e pubblicata sul sito della **Federazione** e sulle pagine dei social almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, indicando la data, l'ora, il luogo e le materie da trattare.

L'Assemblea:

- a. Indica le linee generali di indirizzo delle attività della **Federazione**;
- b. Nomina i membri del Consiglio Direttivo di sua competenza (*come stabilito nel successivo Art.14*).
- c. Delibera, su proposta del Presidente, sulle richieste di adesione e di esclusione dei Membri Associati;
- d. Approva le modifiche dello Statuto, i regolamenti e l'eventuale scioglimento della **Federazione**;
- e. Approva il bilancio annuale consuntivo;

f. Delibera su ogni argomento che il Consiglio Direttivo le sottopone.

Tutti i sopradescritti adempimenti, se rivestono carattere di urgenza, possono essere effettuati nell'intervallo tra le due assemblee annuali anche mediante sistema telematico e ratificati nell'Assemblea successiva.

I verbali dell'Assemblea vanno redatti, a mano o con pc, a fine della seduta e validati dal Presidente, dal Segretario e dai Membri Fondatori presenti (anche per delega con le modalità prima esposte).

Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Le deliberazioni relative allo scioglimento della **Federazione** e la devoluzione dell'eventuale patrimonio sono valide con la presenza di almeno i tre quarti dei Membri Fondatori e la maggioranza semplice dei votanti.

Art. 12 – L'Assemblea Generale

È composta dai Membri Fondatori e dai Membri Associati ed è convocata e presieduta dal Presidente della **Federazione**. Si riunisce almeno una volta l'anno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, con la partecipazione in prima convocazione di almeno la metà dei Membri aventi diritto di voto. In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la partecipazione all'Assemblea sono ammesse deleghe nella misura massima di 3 (tre) per ciascun intervenuto.

La Convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata ai Membri anche con modalità multimediali (mail, pec, ecc.) e pubblicata sul sito della **Federazione** e sulle pagine dei social almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, indicando la data, l'ora, il luogo e le materie da trattare.

Quando l'Assemblea ha all'ordine del giorno la nomina del Consiglio Direttivo, la convocazione deve essere comunicata con le stesse modalità sopra riportate almeno 30 (trenta) giorni prima.

L'Assemblea può essere convocata in ogni luogo nel territorio nazionale e può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza a condizione che sia garantita la partecipazione effettiva dei soci. In questo caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente ed il Segretario.

Non possono essere inseriti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea oltre quelli comunicati all'atto dell'avviso di convocazione.

La verbalizzazione delle adunanze assembleari è curata dalla Segreteria.

L'Assemblea:

- a. Ratifica il bilancio annuale consuntivo approvato dall'Assemblea dei Membri Fondatori;
- b. Ratifica le linee generali di indirizzo delle attività della **Federazione** predisposta dall'Assemblea dei Membri Fondatori;
- c. Nomina i membri del Consiglio Direttivo di sua competenza (*come stabilito nel successivo Art.14*).
- d. Delibera su ogni argomento che il Consiglio Direttivo le sottopone.

I verbali dell'Assemblea vanno redatti, a mano o con pc, a fine della seduta e validati dal Presidente, dal Segretario e da almeno 3 Membri partecipanti.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri; l'Assemblea dei Membri Fondatori può decidere di ridurre il numero dei Consiglieri sino a 5 componenti, senza che sia necessaria la modifica dello Statuto.

Il Presidente della **Federazione** è Membro di diritto del Consiglio Direttivo con esercizio di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è un organo collegiale che deve possedere un insieme di competenze idonee ad indirizzare e guidare la **Federazione** in modo efficace ed efficiente, adeguato alla missione della **Federazione**, alla complessità dell'organizzazione, all'evoluzione delle conoscenze e dei contesti esterni, coerente con le strategie della FAL declinate in una programmazione nazionale.

I candidati al Consiglio Direttivo devono possedere specifiche competenze ed esperienze quali in particolare quelle in tema del dialogo tra le culture e dell'interazione culturale e sociale, della sostenibilità ambientale, del diritto, della gestione finanziaria, della raccolta fondi, marketing e comunicazione, della legalità, dell'etica anche in ragione di risultati positivi conseguiti all'interno della **Federazione**.

La scelta dei candidati deve fornire un'adeguata multidisciplinarietà al fine di meglio garantire il perseguimento degli obiettivi associativi oltre che un alto livello di relazioni esterne. Essa, inoltre, deve ispirarsi alla diversità di composizione della società italiana al tempo della elezione, in particolare per età, genere, origine etnica e per quei caratteri che saranno nel tempo rilevanti. I candidati al Consiglio Direttivo debbono essere Membri (Fondatori o Associati) al momento della presentazione della loro candidatura.

La metà dei Consiglieri eleggibili (3 nel caso di 6 membri e 2 nel caso di 4 membri, escluso il Membro di diritto) viene eletta in via diretta dall'Assemblea dei Membri Fondatori.

L'altra metà (3 nel caso di 6 membri e 2 nel caso di 4 membri, escluso il Membro di diritto) viene eletta in via diretta dall'Assemblea Generale mediante una lista composta da un numero di candidati, ordinariamente maggiore del numero dei membri da eleggere ma non superiore al doppio degli stessi, predisposta dal Presidente, che terrà conto anche di eventuali candidature pervenute dai soci o indicate dai Consiglieri. Il Presidente, in tempo utile per garantire l'ordinato rinnovo delle cariche, avvia l'istruttoria per l'individuazione dei candidati.

Tutti i Consiglieri durano in carica 2 (due) anni e possono ricoprire la carica per più mandati.

Un Consigliere decade e viene sostituito a seguito di deliberazione del Consiglio quando non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio.

In caso di dimissioni o decadenza di uno dei Consiglieri subentra il primo dei non eletti; in ogni caso il nuovo Consigliere così nominato durerà in carica per il tempo residuo del mandato del Consigliere che ha sostituito.

Qualora non siano più possibili subentri a seguito di dimissioni o decadenza il Consiglio rimane in carica con un numero ridotto di componenti purché ci sia la presenza in carica di almeno i 2/3 (due terzi) dei Consiglieri. In caso contrario si provvede a nuove elezioni per l'intero Consiglio.

Art. 14- Nomina del Consiglio Direttivo.

Due (2) mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea dei Membri Fondatori congiunta con l'Assemblea Generale per l'elezione del Consiglio medesimo.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione dei Soci, l'Assemblea Generale per il rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo avviene *ad referendum* con le seguenti modalità:

1. All'atto della convocazione vengono inviati a tutti i Membri l'ordine del giorno e la scheda di votazione contenente la lista ed i CV dei candidati designati, secondo le modalità previste nel presente Statuto, con l'indicazione delle date della prima e seconda convocazione, entro le quali i Membri sono chiamati a pronunciarsi, nonché le date, il luogo e l'ora dello scrutinio. La spedizione delle schede ai Membri deve avvenire non meno di 30 (trenta) giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea Generale. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può abbreviare di 15 (quindici) giorni i termini previsti per la spedizione delle schede. Qualora un Membro non riceva la scheda, nei dieci giorni antecedenti la data dell'Assemblea può chiederne il duplicato.
2. Il voto del Membro è segreto e si esprime mediante invio per posta della scheda di votazione o mediante sistema telematico (PEC certificata, mail, ecc.).

3. Il Membro esprime il proprio voto con la spedizione di un'unica scheda di votazione valida tanto per la prima quanto per la seconda convocazione. Le medesime schede di votazione spedite dai Membri valgono, ove necessario, per la costituzione nell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione, a condizione che pervengano entro il giorno e l'ora di prima convocazione. Le schede pervenute successivamente sono considerate nulle.
4. Le schede di votazione sono raccolte e registrate dal Presidente, che consegna l'urna - dopo la chiusura - al Seggio elettorale (*così come descritto nel successivo comma 5*) suddividendo le schede dell'Assemblea dei Membri Fondatori e quelle dell'Assemblea Generale.
5. L'Assemblea Generale nomina un Seggio elettorale fra i Membri presenti che non ricoprono cariche associative, il quale opera sotto la direzione del Presidente. Lo spoglio delle schede è pubblico e qualunque Membro può assistervi. Saranno posti in essere tutti i controlli necessari per evitare la duplicazione del voto.
6. Dopo la proclamazione, l'esito della votazione viene portato a conoscenza di tutti i Membri mediante pubblicazione sul sito e sulle pagine *social* della **Federazione**, dandone ampia diffusione anche contemplando l'utilizzo di strumenti informatici.
7. Entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione, gli eletti sono convocati dal Presidente per la prima riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 15-Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione, della amministrazione e della reputazione della **Federazione** e ne attua la politica, il programma ed il posizionamento secondo le linee di indirizzo generale approvate dall'Assemblea dei Membri Fondatori e ratificate dall'Assemblea Generale, tenendo conto del programma generale dell'ALF adottato dalle Reti Nazionali, dal Consiglio Consultivo e dal Consiglio dei Governatori della stessa ALF.

Il Consiglio Direttivo opera anche mediante delega. In particolare:

- a) Definisce le linee operative della **Federazione** in coerenza con la missione e gli obiettivi strategici del programma di attività elaborato ed approvato dall'Assemblea dei Membri Fondatori e dell'Assemblea Generale;
- b) Può eleggere al suo interno - se ritenuto necessario e a maggioranza - il Tesoriere e può revocare tale nomina su fondati motivi e su proposta del Presidente;
- c) Sovrintende i rapporti con la "Fondazione Anna Lindh" e le relazioni con le altre Istituzioni pubbliche e private;
- d) Ratifica, nella prima riunione utile, le decisioni di propria competenza adottate per ragioni di assoluta urgenza e necessità dal Presidente;
- e) Controlla l'andamento economico in relazione al bilancio preventivo approvato e predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Membri Fondatori ed alla ratifica dell'Assemblea Generale, verificando la corrispondenza con il bilancio preventivo e con le delibere di modifica dello stesso;
- f) Predispone il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Membri Fondatori;
- g) Stabilisce l'eventuale quota minima associativa e le eventuali diverse categorie di Membri;
- h) Accetta e destina le donazioni, le eredità, i legati, le sopravvenienze attive anche predisponendo o implementando le riserve di bilancio; tali liberalità, sia di natura mobiliare che immobiliare, potranno venire acquisite per gli scopi della **Federazione**;
- i) Promuove giudizi e resiste in tutte le sedi giurisdizionali;
- j) Istituisce - solo se ne ravvisa la necessità - un Comitato Scientifico e ne nomina il coordinatore; nomina eventuali nuovi membri anche tra non soci acquisito il parere del Comitato Scientifico stesso.

La verbalizzazione delle riunioni è curata da un membro del Consiglio con funzioni di segretario e va completata alla fine di ciascuna riunione a mano o con pc, previa sottoscrizione di almeno la maggioranza dei membri presenti.

I verbali dovranno essere pubblici e accessibili a tutti i Membri (Fondatori ed Associati) tramite il sito internet della **Federazione**.

Art. 16 – Il Presidente

La legale rappresentanza della **Federazione** spetta di diritto al Presidente.

Il Presidente della **Federazione** è nominato dai Membri Fondatori.

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati da un *Presidente Delegato* scelto dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo o tra i Membri Fondatori.

Il Presidente:

- a. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Membri Fondatori e dell'Assemblea Generale;
- b. Cura le relazioni con la Fondazione Anna Lindh;
- c. Svolge tutte le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo.
- d. Predisporre e comunica gli ordini del giorno del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Membri Fondatori e dell'Assemblea Generale;
- e. Accetta le donazioni, le eredità, i legati in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio Direttivo;
- f. Nomina procuratori per singoli atti e può attribuire deleghe nell'ambito dei poteri conferiti;
- g. Predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- h. Dispone la vendita di beni o titoli da far ratificare al Consiglio Direttivo;
- i. In caso di assoluta urgenza e necessità può assumere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, che verranno sottoposte allo stesso nella prima riunione utile e comunicate al Collegio Sindacale.

Art. 17 - Il Tesoriere

Il Tesoriere - se nominato dal Consiglio Direttivo - controlla e garantisce la conformità alle prescrizioni di legge della gestione economico-finanziaria e fiscale della **Federazione**.

In particolare il Tesoriere:

- a. Ha la funzione di controllo delle scritture contabili e dell'applicazione delle decisioni del Consiglio in materia amministrativa;
- b. Assicura la pubblicità dei bilanci nelle forme prescritte dalla legge e sul sito internet dell'Associazione;
- c. Illustra il bilancio all'Assemblea dei Soci.

In generale vale quanto esposto nel precedente Art. 15, Comma "b".

Art. 18 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dal Consiglio Direttivo; è composto da tre membri effettivi scelti tra gli iscritti all'albo dei Revisori dei Conti. Il Collegio Sindacale elegge al proprio interno il proprio Presidente.

I membri durano in carica tre anni e sono rinnovabili per altri mandati, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Direttivo; scadono alla data dell'Assemblea dei Membri Fondatori convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale svolge compiti di controllo sull'osservanza della legge, dello Statuto e di tutti i regolamenti vigenti nella **Federazione**, sull'assetto amministrativo e contabile adottato dalla **Federazione** e sul suo corretto funzionamento nei termini e con i poteri previsti dal codice civile per le società per azioni non quotate.

Al Collegio Sindacale è demandata la revisione legale dei conti.

I sindaci devono assistere alle Assemblee Generali. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee Generali, decadono dall'ufficio. Il Collegio Sindacale è tenuto a rendicontare la propria attività annualmente in modo contestuale ad una relazione al bilancio che

deve essere messa a disposizione dei soci insieme al bilancio consuntivo prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Membri Fondatori e della ratifica da parte dell'Assemblea Generale.

Titolo V - Organizzazione ed aggregazione dell'impegno volontario

Art. 19 – Delegati Regionali

Per ciascuna regione o più regioni italiane, il Consiglio Direttivo può nominare un Delegato sulla base di una istruttoria del Presidente, acquisite le disponibilità in sede locale e sentite le Organizzazioni Aggregate alla **Federazione** (Membri Associati) appartenenti a quelle regioni.

Fatta salva la rappresentanza legale di cui all'art. 16, il Delegato Regionale riveste le funzioni di rappresentanza della **Federazione** a livello regionale e risponde direttamente al Consiglio Direttivo ed al Presidente per le funzioni rispettivamente da essi attribuite.

Opera d'intesa con il Consiglio Direttivo ed il Presidente sia per l'attuazione del programma che per l'attivazione del volontariato finalizzata alla realizzazione del programma stesso.

Il Delegato dura in carica 2 (due) anni e non può essere nominato per più di due volte consecutive ma può essere rinominato successivamente. Svolge il raccordo e la supervisione delle Organizzazioni Aggregate di carattere locale presenti nell'ambito territoriale di sua competenza.

Coinvolge ed informa i Membri Associati della Regione secondo le modalità idonee all'attuazione del programma.

Il Delegato regionale può essere revocato dal Consiglio Direttivo con idonea motivazione.

Art. 20 – Organizzazioni Aggregate

A seguito di istruttoria del Consiglio Direttivo, sentito il Delegato regionale eventualmente competente, il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione o, in caso di strutture già esistenti, il riconoscimento di aggregazioni di Membri Associati in forma di comitati, associazioni o altro. Tali Organizzazioni dovranno essere legate da contratto alla **Federazione**.

L'azione svolta dalle Organizzazioni Aggregate dovrà essere coerente ai principi ed alle finalità della **Federazione**, dovrà inoltre garantire il più rigoroso rispetto dell'utilizzo del marchio della **Federazione** secondo gli obblighi derivanti dall'accordo con la medesima sottoscritto.

Le condizioni minime per richiedere un accordo con la **Federazione** saranno disciplinate da apposito regolamento che dovrà comunque indicare:

- a) il numero minimo dei componenti;
- b) la completa autonomia giuridica e patrimoniale;
- c) l'impegno a promuovere e sostenere il programma, le attività e il finanziamento della **Federazione** mediante obiettivi di periodo stabiliti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Titolo VI - Risorse Economiche

Art. 21 – Le risorse economiche

Le risorse economiche della **Federazione** sono costituite da:

- a) eventuali quote associative;
- b) donazioni, lasciti testamentari (eredità e legati);
- c) beni mobili ed immobili ed entrate da essi provenienti;
- d) proventi ed entrate derivanti da attività istituzionali o ad esse direttamente connesse;
- e) quote di imposte o tasse destinabili per legge alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

- f) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni nazionali ed internazionali, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- g) contributi che possono essere concessi alla **Federazione** dalle istituzioni e dalle società o organismi a questa collegati;
- h) entrate derivanti da raccolte fondi anche in collaborazione con altri Enti pubblici o privati;
- i) entrate derivanti da servizi o attività prestatati dalla **Federazione**;
- j) proventi di attività commerciali direttamente connesse alle attività statutarie;
- k) ogni altro tipo di entrata purché finalizzata al sostegno della **Federazione** e delle attività istituzionali.

Il Consiglio Direttivo può disciplinare le modalità di raccolta fondi e di partenariato.

Art. 22 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 (primo) Gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale, a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea dei Membri Fondatori convocata per l'approvazione del bilancio entro il termine previsto dalla legge. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della **Federazione** l'approvazione del bilancio può avvenire nel termine massimo all'uopo previsto dall'art. 2364 c.c.

Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente connesse anche mediante la costituzione o implementazione di riserve.

Art. 23 – Divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, per tutta la durata della **Federazione** a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Finali e transitorie

Art. 24 – Scioglimento dell'Associazione

Oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, la **Federazione** si scioglie quando sono stati raggiunti o divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea dei Membri Fondatori lo scioglimento della **Federazione**.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della **Federazione**, l'Assemblea dei Membri Fondatori nominerà un collegio composto da tre liquidatori e deciderà la devoluzione degli eventuali beni residuati dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di altra Onlus o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, e ss.mm.ii., salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 – Scioglimento della Fondazione Anna Lindh

Nell'ipotesi di scioglimento della "**Fondazione Anna Lindh (ALF)**", la **Federazione** continuerà la sua azione perseguendo le finalità statutarie. L'Assemblea dei Membri Fondatori deciderà sull'eventuale cambiamento del nome.

Art. 26 – Il Logo della Federazione

Il logo della **Federazione** si allega al presente Statuto (**sub. "C"**) e rappresenta la sintesi tra il logo dell'ALF e quello dell'Italia che intende rappresentare simbolicamente l'impegno di gran parte dei

Membri Fondatori ed Associati, assunto sin dal 1995, in favore del Partenariato Euromediterraneo originato dalla Conferenza di Barcellona (Novembre 1995).

Art. 27 – Disposizioni transitorie

Subito dopo l'approvazione del presente Statuto, l'Assemblea dei Membri Fondatori e l'Assemblea Generale - costituita dai Membri aderenti entro il 30° giorno dalla costituzione della **Federazione** - riunite congiuntamente in sessione ordinaria procedono, in deroga a quanto previsto nei precedenti articoli, all'elezione del Consiglio Direttivo.

Nelle more del compimento degli adempimenti connessi alla iscrizione delle modificazioni statutarie nel Registro delle persone giuridiche ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 361/2000 e sino all'iscrizione delle stesse nell'Anagrafe nelle ONLUS (ovvero al decorso del termine di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003, n. 266) vengono espressamente fatti salvi e ratificati tutti gli atti compiuti dal Presidente, dal Consiglio Direttivo in carica e dai Consiglieri di nuova elezione in esecuzione delle presenti disposizioni transitorie.